

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)¹

del 25 settembre 1952 (Stato 1° giugno 2026)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 116 capoversi 3 e 4, 117 capoverso 1, 122 e 123 della Costituzione federale (Cost.);^{2,3}

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951⁴,

decreta:

Capo primo:⁵ Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

RU **1952** 1050

¹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

² RS **101**

³ Nuovo testo giusta la cifra I n. 8 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

⁴ BBl **1951** III 297 ediz. ted.; FF **1951** III 305 ediz. fr.

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁶ RS **830.1**

Capo primo a: Indennità⁷

I. Diritto all'indennità per chi presta servizio⁸

Art. 1a⁹ ...¹⁰

¹ Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c. che prestano servizio nell'amministrazione militare.¹¹

^{1bis} In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione o parti separate di una scuola reclute soltanto se sono senza attività lucrativa.¹² Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.¹³

² Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995¹⁴ sul servizio civile sostitutivo.

^{2bis} Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.¹⁵

³ Le persone che prestano servizio di protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 39 capoverso 1 lettera a della legge federale del 20 dicembre 2019¹⁶ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali

⁷ Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁹ Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁰ Abrogata dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹¹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

¹² Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 19 dic. 2025, in vigore dal 1° giu. 2026 (RU **2026** 164; FF **2025** 960).

¹³ Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁴ RS **824.0**

¹⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹⁶ RS **520.1**

e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 53 capoverso 3 LPPC.¹⁷

⁴ Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011¹⁸ sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995¹⁹ sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.²⁰

^{4bis} Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946²¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).²²

⁵ Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

Art. 2 e 3²³

II. Specie delle indennità

Art. 4²⁴ Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

¹⁷ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 3 della LF del 20 dic. 2019 protezione della popolazione sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4995; FF **2019** 477).

¹⁸ RS **415.0**

¹⁹ RS **510.10**

²⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 681; FF **2023** 2245).

²¹ RS **831.10**

²² Introdotto dalla cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801). Nuovo testo giusta l'all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 92; FF **2019** 5179).

²³ Abrogati dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

²⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

Art. 5²⁵**Art. 6²⁶** Assegni per i figli

¹ Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

² Danno diritto all'assegno:

- a. i figli della persona prestante servizio;
- b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.²⁷

Art. 7²⁸ Assegno per spese di custodia

¹ Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.

Art. 8²⁹ Assegni per l'azienda

¹ Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

² Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.³⁰

²⁵ Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

²⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

²⁷ Nuovo testo giusta l'all. cifra III della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

²⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

²⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

³⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

III. Calcolo delle indennità

Art. 9³¹ Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

¹ Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

² L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995³² spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.³³

³ Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

⁴ Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

Art. 10³⁴ Indennità di base durante gli altri servizi

¹ L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.

² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.

³¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

³² RS 510.10

³³ Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

³⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 10a³⁵ Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995³⁶, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

Art. 11³⁷ Calcolo dell'indennità

¹ Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS^{38,39}. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 12⁴⁰**Art. 13**⁴¹ Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 14⁴²**Art. 15**⁴³ Assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.

³⁵ Introdotta dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

³⁶ RS **510.10**

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

³⁸ RS **831.10**

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

⁴⁰ Abrogata dalla cifra I della LF del 6 mar. 1959, con effetto dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

⁴¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁴² Abrogata dalla cifra I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

⁴³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1185).

Art. 16⁴⁴ Importo minimo e massimo

¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;
- b. 65 per cento per le persone con un figlio;
- c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

² Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 37 per cento per le persone senza figli;
- b. 55 per cento per le persone con un figlio;
- c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

³ Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 25 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

⁴ L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

⁵ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1–3.

⁶ L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

Art. 16a⁴⁵ Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima ammonta a 275 franchi⁴⁶ al giorno.⁴⁷

² Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

IIIa.⁴⁸ Indennità in caso di maternità**Art. 16b** Aveni diritto

¹ Ha diritto all'indennità la donna che:

- a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS^{49,50} durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento del parto:
 1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA⁵¹,
 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
 - 3.⁵² collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a.⁵³ durante i nove mesi precedenti il parto non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

⁴⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1195).

⁴⁶ Indennità giusta l'art. 7 cpv. 1 dell'O del 28 ago. 2024 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 463).

⁴⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁴⁸ Introdotta dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁴⁹ RS **831.10**

⁵⁰ Nuova espr. giusta la cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵¹ RS **830.1**

⁵² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstita), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁵³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

Art. 16c Inizio del diritto e durata del versamento dell'indennità⁵⁴

¹ Il diritto all'indennità di maternità inizia il giorno del parto.

² L'indennità di maternità è versata per 98 giorni consecutivi, a decorrere dall'inizio del diritto.

³ In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:

- a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e
- b. la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.⁵⁵

⁴ Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.⁵⁶

Art. 16c^{bis} ⁵⁷ Diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore

¹ Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere rimosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

² Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l'articolo 16*k* capoversi 3 e 4.

³ All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16*j* capoverso 3 lettere a–d.

Art. 16d⁵⁸ Estinzione del diritto

¹ Il diritto all'indennità di maternità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio.

² In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16*c* capoverso 3.

⁵⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

⁵⁵ Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

⁵⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

⁵⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2021** 288; FF **2019** 137).

³ Il diritto all'indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un'attività lucrativa o muore; non si estingue tuttavia prima se la madre partecipa quale parlamentare a sedute di una camera o commissione di un Parlamento, a livello federale, cantonale o comunale, per le quali non è prevista una supplenza.⁵⁹

Art. 16e Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

Art. 16f Importo massimo

¹ L'indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchi⁶⁰ al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

² L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 16g Priorità dell'indennità di maternità

¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10;
- f.⁶¹ delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. la legge federale del 19 giugno 1959⁶² sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁶³ sull'assicurazione malattie;

⁵⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Indennità di maternità per le parlamentari), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 151; FF 2023 934, 1357).

⁶⁰ Indennità giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O del 28 ago. 2024 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 463).

⁶¹ Introdotta dalla cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).

⁶² RS 831.20

⁶³ RS 832.10

- c. legge federale del 20 marzo 1981⁶⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁶⁵ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982⁶⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 16^h67 Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

IIIb.68 Indennità per l'altro genitore69

Art. 16i Aventi diritto

¹ Ha diritto all'indennità chi:⁷⁰

- a.⁷¹ è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. era assicurato obbligatoriamente ai sensi della LAVS⁷² durante i nove mesi immediatamente precedenti la nascita del figlio;
- c. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- d. al momento della nascita del figlio:
 - 1. è un salariato ai sensi dell'articolo 10 LPG⁷³,
 - 2. è un indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPG⁷³, o
 - 3. collabora nell'azienda della moglie percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera b è ridotto nella misura in cui la nascita del figlio avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

⁶⁴ RS **832.20**

⁶⁵ RS **833.1**

⁶⁶ RS **837.0**

⁶⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

⁶⁸ Introdotto dalla cifra I della LF del 27 set. 2019 (RU **2020** 4689; FF **2019** 2815 3191). Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

⁶⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷² RS **831.10**

⁷³ RS **830.1**

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.⁷⁴

Art. 16j Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

¹ L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.⁷⁵

² Il termine quadro decorre dal giorno della nascita del figlio; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornalieri;
- c.⁷⁶ se l'altro genitore muore;
- d. se il figlio muore; o
- e.⁷⁷ se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sen-
tenza.

Art. 16k Forma dell'indennità e numero di indennità giornalieri

¹ L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornalieri per i giorni di congedo presi.⁷⁸

² L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornalieri.⁷⁹

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornalieri per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornalieri supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

⁷⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁶ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁷⁹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

Art. 16^kbis ⁸⁰ Diritto a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso della madre

¹ Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornalieri supplementari; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi.

² In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

³ Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

⁴ Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornalieri ai sensi dei capoversi 1 e 2.

Art. 16l Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.⁸¹

² All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

Art. 16m Priorità dell'indennità per l'altro genitore⁸²

¹ L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornalieri:⁸³

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:⁸⁴

⁸⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁸¹ Correzione del 28 gen. 2025 (RU **2025** 72).

⁸² Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁸³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

⁸⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliera per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

- a. legge federale del 19 giugno 1959⁸⁵ sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁸⁶ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981⁸⁷ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁸⁸ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982⁸⁹ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

IIIc.⁹⁰

Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

Art. 16n Aventi diritto

¹ Hanno diritto all'indennità i genitori di un figlio minorenni con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:

- a. interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio; e
- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
 1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA⁹¹,
 2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
 3. collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

² Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. il diritto all'indennità dei genitori affilianti;
- b. il diritto all'indennità di persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 16o Figlio con gravi problemi di salute

Un figlio ha gravi problemi di salute, se:

- a. si è verificato un cambiamento radicale del suo stato di salute fisica o psichica;
- b. il decorso o l'esito di questo cambiamento è difficilmente prevedibile oppure va considerata l'eventualità di un danno permanente o crescente oppure del decesso;

⁸⁵ RS **831.20**

⁸⁶ RS **832.10**

⁸⁷ RS **832.20**

⁸⁸ RS **833.1**

⁸⁹ RS **837.0**

⁹⁰ Introdotto dalla cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

⁹¹ RS **830.1**

- c. sussiste un bisogno particolarmente elevato di assistenza da parte dei genitori;
e
- d. almeno un genitore deve interrompere l'attività lucrativa per assistere il figlio.

Art. 16p Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

¹ Per il versamento dell'indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.

² Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

³ Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16n.

⁴ Il diritto si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro; o
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliera.

⁵ Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.

Art. 16q Forma e numero delle indennità giornaliera

¹ L'indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliera al massimo.

³ Per ogni cinque indennità giornaliera ne sono versate due supplementari.

⁴ Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliera. Possono concordare una ripartizione diversa.

Art. 16r Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di assistenza.

² All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali

¹ Il versamento dell'indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliera o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:

- a. assicurazione contro la disoccupazione;
- b. assicurazione per l'invalidità;
- c. assicurazione contro gli infortuni;
- d. assicurazione militare.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 16*b* o di una delle leggi seguenti, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. legge federale del 19 giugno 1959⁹² sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁹³ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981⁹⁴ sull'assicurazione contro gli infortuni;

⁹² RS **831.20**

⁹³ RS **832.10**

⁹⁴ RS **832.20**

- d. legge federale del 19 giugno 1992⁹⁵ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982⁹⁶ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

III d.⁹⁷ Indennità in caso di adozione

Art. 16t Aventi diritto

¹ Hanno diritto all'indennità le persone che:

- a. accolgono un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- b. durante i nove mesi immediatamente precedenti l'accoglimento dell'adottando erano assicurate obbligatoriamente ai sensi della LAVS⁹⁸ e hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi; e
- c. al momento dell'accoglimento dell'adottando:
 - 1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG A⁹⁹,
 - 2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG A, o
 - 3. collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

² In caso di adozione congiunta:

- a. entrambi i genitori devono adempiere le condizioni di cui al capoverso 1;
- b. sussiste il diritto a una sola indennità.

³ Se i genitori si dividono il congedo di adozione, ciascun genitore ha diritto all'indennità durante il proprio congedo.

⁴ In caso di accoglimento contemporaneo di più adottandi, sussiste il diritto a una sola indennità.

⁵ Non sussiste alcun diritto a un'indennità in caso di adozione del figliastro secondo l'articolo 264c capoverso 1 del Codice civile¹⁰⁰.

Art. 16u Termine quadro, inizio ed estinzione del diritto

¹ L'indennità di adozione può essere riscossa entro un termine quadro di un anno.

² Il termine quadro decorre dal giorno dell'accoglimento dell'adottando; il diritto all'indennità inizia tale giorno.

³ Il diritto all'indennità si estingue:

- a. alla scadenza del termine quadro;
- b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere;

⁹⁵ RS **833.1**

⁹⁶ RS **837.0**

⁹⁷ Introdotto dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

⁹⁸ RS **831.10**

⁹⁹ RS **830.1**

¹⁰⁰ RS **210**

- c. se l'avente diritto muore; o
- d. se l'adottando muore.

Art. 16v Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliera

¹ L'indennità di adozione è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.

² Sussiste un diritto a 14 indennità giornaliera al massimo.

³ Se il congedo è preso in settimane, sono versate sette indennità giornaliera per settimana.

⁴ Se il congedo è preso in giorni, sono versate due indennità giornaliera supplementari ogni cinque giorni indennizzati.

Art. 16w Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità di adozione.

² All'accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.

⁴ Se i genitori si dividono il congedo di adozione, l'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.

Art. 16x Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo III d i Cantoni possono prevedere un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.

IV. Disposizioni varie

Art. 17 Esercizio del diritto

¹ L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.¹⁰¹

¹⁰¹ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

² Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPGA^{102,103}

³ Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto per il tramite del sistema d'informazione di cui all'articolo 21a.¹⁰⁴

Art. 18 Fissazione dell'indennità

¹ L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

² L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPGA¹⁰⁵. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.¹⁰⁶

Art. 19¹⁰⁷ Pagamento delle indennità

¹ L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPGA¹⁰⁸, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

² L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

³ L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è addotta la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

¹⁰² RS 830.1

¹⁰³ Per. introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

¹⁰⁴ Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

¹⁰⁵ RS 830.1

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

¹⁰⁸ RS 830.1

Art. 19a¹⁰⁹ Contributi alle assicurazioni sociali

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.¹¹⁰

^{1bis} I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952¹¹¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura.¹¹²

² Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

Art. 20¹¹³ Prescrizione e compensazione

¹ In deroga all'articolo 24 LPGA¹¹⁴ il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- a. per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alle indennità;
- b. in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d;
- c.¹¹⁵ se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
- d. per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, cinque anni dopo l'ultimo giorno del congedo di assistenza;
- e.¹¹⁶ se la madre ha diritto a indennità giornaliere supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c^{bis} capoverso 1;

¹⁰⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393; FF **1985** I 653).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹¹¹ RS **836.1**

¹¹² Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹¹³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹¹⁴ RS **830.1**

¹¹⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstito), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

¹¹⁶ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornaliere per il genitore superstito), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

f.¹¹⁷ se l'altro genitore ha diritto a indennità giornalieri supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16^{bis} capoverso 3;

g.¹¹⁸ in caso di adozione, cinque anni dopo la scadenza del diritto di cui all'articolo 16^u capoverso 3.¹¹⁹

² I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS¹²⁰ e dalla legge federale del 20 giugno 1952¹²¹ sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

Art. 20a¹²² Responsabilità

¹ I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

- a.¹²³ per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC¹²⁴;
- b.¹²⁵ per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC;
- c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

² Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968¹²⁶ sulla procedura amministrativa.

¹¹⁷ Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Indennità giornalieri per il genitore superstite), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 680; FF **2022** 2515, 2742).

¹¹⁸ Originaria lett. e. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU **2022** 468; FF **2019** 5841, 6005).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU **2020** 4525; FF **2019** 3381).

¹²⁰ RS **831.10**

¹²¹ RS **836.1**

¹²² Introdotta dalla cifra II n. 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

¹²³ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 681; FF **2023** 2245).

¹²⁴ RS **520.1**

¹²⁵ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 681; FF **2023** 2245).

¹²⁶ RS **172.021**

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21 Organi e disposizioni applicabili

¹ L'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti in collaborazione con:

- a. i contabili degli stati maggiori e delle unità militari, per i servizi resi nell'esercizio svizzero o nel servizio della Croce Rossa;
- b. l'Ufficio federale del servizio civile (CIVI), per il servizio civile;
- c. l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e i contabili delle organizzazioni di protezione civile, per la protezione civile;
- d. l'Ufficio federale dello sport (UFSP), per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport;
- e. l'Aggruppamento Difesa, per i corsi per monitori di giovani tiratori.¹²⁷

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS¹²⁸ concernenti:

- a. i sistemi d'informazione (art. 49a, 49b e 72a cpv. 2 lett. b LAVS);
- b. il registro delle prestazioni in denaro correnti (art. 49c LAVS);
- c. l'utilizzazione sistematica del numero AVS (art. 50c e 153b–153i LAVS);
- d. i datori di lavoro (art. 51 e 52 LAVS);
- e. le casse di compensazione (art. 53–70 LAVS);
- f. l'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 LAVS).¹²⁹

^{2bis} La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 LAVS è retta dall'articolo 78 LPGA¹³⁰ e, per analogia, dagli articoli 52, 70 e 71a LAVS.¹³¹

³ In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:

- a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 1995¹³²;
- b. la responsabilità del CIVI, dell'UFPP, dell'UFSP e dell'Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 1958¹³³ sulla responsabilità;

¹²⁷ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 681; FF **2023** 2245).

¹²⁸ RS **831.10**

¹²⁹ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

¹³⁰ RS **830.1**

¹³¹ Introdotto dall'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

¹³² RS **510.10**

¹³³ RS **170.32**

- c. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla LPPC^{134,135}

Art. 21a¹³⁶ Sistema d'informazione

¹ Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all'indennità per il tramite di un sistema d'informazione gestito dall'Ufficio centrale di compensazione.

² Nel sistema d'informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d'informazione o registri seguenti:

- a. il registro dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile¹³⁷;
- b. il sistema nazionale d'informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 2015¹³⁸ sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport;
- c. il registro d'identificazione delle imprese di cui all'articolo 6 della legge federale del 18 giugno 2010¹³⁹ sul numero d'identificazione delle imprese;
- d. il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 2008¹⁴⁰ sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS;
- e. il sistema d'informazione di cui all'articolo 80 della legge del 6 ottobre 1995¹⁴¹ sul servizio civile;
- f. il registro degli assicurati di cui all'articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 2006¹⁴³ sugli assegni familiari.

³ L'Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d'informazione alle casse di compensazione AVS competenti.

¹³⁴ RS 520.1

¹³⁵ Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

¹³⁶ Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 681; FF 2023 2245).

¹³⁷ RS 210

¹³⁸ RS 415.1

¹³⁹ RS 431.03

¹⁴⁰ RS 510.91

¹⁴¹ RS 824.0

¹⁴² RS 831.10

¹⁴³ RS 836.2

⁴ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la responsabilità in materia di protezione dei dati;
- b. i dati da registrare e da comunicare;
- c. la durata di conservazione;
- d. l'accesso ai dati;
- e. la collaborazione fra gli utenti;
- f. la sicurezza dei dati.

Art. 22¹⁴⁴ Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno¹⁴⁵. È applicabile l'articolo 69 della LAVS¹⁴⁶.

Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA¹⁴⁷)¹⁴⁸

¹ Gli articoli 72, 72a e 72b LAVS¹⁴⁹ si applicano per analogia.¹⁵⁰

² La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità¹⁵¹ ...¹⁵² istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

¹⁴⁵ Nuova denominazione giusta la cifra II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴⁶ RS 831.10

¹⁴⁷ RS 830.1

¹⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

¹⁴⁹ RS 831.10

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).

¹⁵¹ Nuova denominazione giusta la cifra I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393; FF 1985 I 653).

¹⁵² Parte di per. abrogata dalla cifra I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24¹⁵³ Particolarità concernenti il contenzioso

¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPGA¹⁵⁴, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPGA, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS¹⁵⁵ è applicabile per analogia.¹⁵⁶

Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della LAVS¹⁵⁷ sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26¹⁵⁸ Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS¹⁵⁹;
- b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

¹⁵³ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁵⁴ RS **830.1**

¹⁵⁵ RS **831.10**

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta dall'all. n. 113 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

¹⁵⁷ RS **831.10**

¹⁵⁸ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

¹⁵⁹ RS **831.10**

Art. 27¹⁶⁰ Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS¹⁶¹, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della LAVS.¹⁶²

² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 25 franchi¹⁶³ all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L'articolo 9^{bis} della LAVS è applicabile per analogia.¹⁶⁴

³ I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA¹⁶⁵ che vi figurano.¹⁶⁶

Art. 28¹⁶⁷ Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

² Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

³ L'amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017¹⁶⁸ sui fondi di compensazione.

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

¹⁶¹ RS **831.10**

¹⁶² Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁶³ Contributo giusta l'art. 9 dell'O del 28 ago. 2024 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG dal 2025, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU **2024** 463).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁶⁵ RS **830.1**

¹⁶⁶ Introdotto dalla cifra VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU **1969** 120; FF **1968** I 671). Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta l'all. cifra II n. 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 7563; FF **2016** 255).

¹⁶⁸ RS **830.2**

Capo quinto:¹⁶⁹ **Rapporto con il diritto europeo****Art. 28a**¹⁷⁰

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999¹⁷¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004¹⁷²;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009¹⁷³;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71¹⁷⁴;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72¹⁷⁵.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano

¹⁶⁹ Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 5233; FF **2016** 1899).

¹⁷¹ **RS 0.142.112.681**

¹⁷² Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.1**).

¹⁷³ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS **0.831.109.268.11**).

¹⁷⁴ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2004** 121, **2008** 4219 4273, **2009** 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

¹⁷⁵ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU **2005** 3909, **2008** 4273, **2009** 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹⁷⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie¹⁷⁷

Art. 29¹⁷⁸ Disposizioni applicabili della LAVS

Si applicano per analogia le disposizioni della LAVS¹⁷⁹ concernenti:

- a. il trattamento di dati personali (art. 49f LAVS);
- b. il rimborso e l'assunzione delle spese (art. 95 LAVS).

Art. 29a¹⁸⁰ Comunicazione di dati

Gli articoli 50a e 50b LAVS¹⁸¹ sono applicabili per analogia.

Art. 30¹⁸²

¹⁷⁶ RS **0.632.31**

¹⁷⁷ Originario Capo quinto.

¹⁷⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

¹⁷⁹ RS **831.10**

¹⁸⁰ Introdotto dalla cifra I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 688; FF **2020** 1).

¹⁸¹ RS **831.10**

¹⁸² Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

Art. 31¹⁸³**Art. 32**¹⁸⁴**Art. 33** Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

² ...¹⁸⁵

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

Disposizioni transitorie secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni¹⁸⁶**Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2003**¹⁸⁷**1. Indennità per chi presta servizio**

¹ Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16d.

¹⁸³ Abrogato dalla cifra II n. 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹⁸⁴ Abrogato dalla cifra II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X^{bis} del CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1967** II 249).

¹⁸⁵ Abrogato dalla cifra I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 177).

¹⁸⁶ RU **1982** 1676 all. n. 3; FF **1976** III 155. Abrogate dalla cifra II n. 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹⁸⁷ RU **2005** 1429; FF **2002** 6998, **2003** 1032 2595

3. Contratti d'assicurazione

¹ Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliera in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

² Rimane salvo il diritto a indennità giornaliera inerenti a un parto avvenuto prima.

Disposizione finale della modifica del 17 marzo 2023¹⁸⁸

Gli articoli 16^c^{bis} e 16^k^{bis} si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

¹⁸⁸ RU 2023 680; FF 2022 2515, 2742